

## ASD EQUITAZIONE PER TUTTI ONLUS



### ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 30 Dicembre 2022

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2022 alle ore 21:00, presso la sede sociale dell'Associazione ASD EQUITAZIONE PER TUTTI ONLUS, in Roma alla Via Lorenzo Rocci n. 56, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto sociale in adeguamento delle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e conseguente modifica della denominazione sociale;
- 2) proposta di nomina di un nuovo membro del consiglio direttivo nella persona della Dott.ssa Laura Di Nuzzo e conferma dei membri esistenti;
- 3) varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto sociale, assume la presidenza il Signor Alex Basilicò che constata:

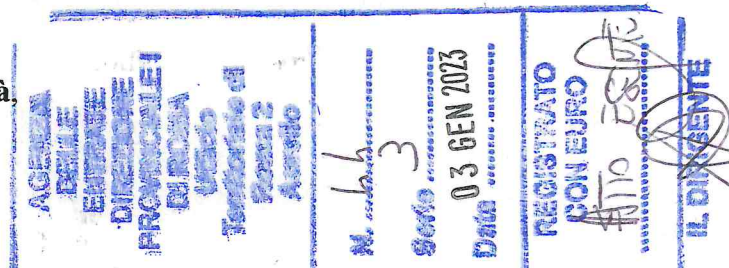
- la presenza in proprio dei soci come da foglio presenze allegato (AII.A) rappresentanti il 60% degli associati aventi diritto di voto deliberativo, ossia i signori: Basilicò Alex, Gioeli Giuseppina, Valentina Vinti, Claudia Vinti, Bonifacio Carlo, Ori Luigi, Franceschini Cristhian, Marchese Rosalia, Maggio Giuseppina;
- la presenza dell'intero Consiglio direttivo nelle persone del Presidente Basilicò Alex e dei Consiglieri, Vinti Massimo, Gioeli Giuseppina, Valentina Vinti, Claudia Vinti;
- la partecipazione all'assemblea della Dott.ssa Laura Di Nuzzo.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea e, con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Claudia Vinti a svolgere mansioni di segretario, che accetta, dando altresì lettura dell'ordine del giorno sopra indicato.

In merito al primo punto all'o.d.g. il Presidente espone le motivazioni e la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per adeguarlo ai dettami del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 noto come "Codice del Terzo Settore" o "CTS". Il Presidente rappresenta altresì che, alla luce della nuova normativa sulla riforma dello sport, tale adeguamento non implica la rinuncia alla veste di associazione sportiva dilettantistica prevedendo, infatti, la predetta normativa la possibilità della doppia iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S) e al novellato Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche nonché il raccordo tra le due normative di riferimento. Il Presidente rileva inoltre che esistono, come da foglio presenze allegato, i requisiti associativi che consentono l'adozione della qualifica APS, in particolare in relazione al numero minimo di associati previsto, dall'art. 32 del D. Lgs n. 117/2017, nel numero di 7 (sette). Infine, il Presidente rappresenta che il volume delle entrate dell'associazione non rende obbligatoria la nomina dell'organo di controllo previsto dal nuovo testo dello statuto sociale.

Il Presidente dà quindi lettura integrale del nuovo statuto sociale aprendo la discussione per cui, a seguito di ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Dopo alcuni chiarimenti, l'Assemblea **all'unanimità**,



### DELIBERA

di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato sotto la lettera "B" al presente verbale. A seguito di tale delibera l'Associazione assumerà la denominazione di "Associazione Equitazione per tutti ASD- A.P.S.", ancorché l'acronimo APS potrà essere utilizzato soltanto a seguito della sua iscrizione al R.U.N.T.S.. Lo scopo e l'oggetto delle attività associative, d'altro canto, risulteranno essere quelle indicate analiticamente all'art. 2 del nuovo statuto allegato.

Al Presidente viene infine dato mandato al fine di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, presso l'Agenzia delle Entrate chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro in base alle disposizioni di legge.

In merito al secondo punto all'o.d.g. il Presidente evidenzia ai presenti che per esigenze operative dell'associazione si rende opportuno ampliare il numero dei componenti del Consiglio direttivo; pertanto, propone la candidatura a nuovo membro del Consiglio direttivo della Dott.ssa Laura di Nuzzo nata a Roma il 22.06.1968, c.f. DNZLRA68H62H501D e residente a Roma in via di Monteverde n.55/A.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea **all'unanimità**,

### DELIBERA

di nominare nuovo membro del Consiglio direttivo in qualità di Tesoriere la Dott.ssa Laura di Nuzzo nata a Roma il 22.06.1968, c.f. DNZLRA68H62H501D e residente a Roma in via di Monteverde n.55/A, che presente all'assemblea accetta contestualmente la carica.

**Presidente: Alex Basilicò**, nato a Palermo il 22.01.1974,

CF BSLLXA74A22G273I residente in via Nuova Buffa n°13, Palermo,

**Vicepresidente: Gioeli Giuseppina** nata a Palermo il 16 Agosto del 1947,

CF: GLIGPP47M56G273S, residente in Roma, Via del monte Oppio n°5. Roma

**Segretario: Vinti Valentina** nata a Palermo il 10 gennaio 1974,

CF: VNTVNT74A50G273U, residente in Roma, Via Adolfo Gandiglio n°56.

**Tesoriere: Laura Di Nuzzo** nata a Roma il 22.06.1968

CF: DNZLRA68H62H501D, residente in Roma, via della Nocetta n°59, Roma.

**Consigliere: Massimo Vinti**, nato a Palermo il 20.10.1982,

CF: VNTMSM82R20G73A, residente a Milano in Via Fiamma Galvano n°34

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO





(ORI LUIGI)

Luigi Ori  
Carlo Bonfanti  
Hoculhe  
Maggio Gessio

CARLO BONIFANTO

Hoculhe

Maggio

MARCHESE  
ROSANNA

Maggio GIUSEPPINA

Chapman Jordin

FRANCESCO  
CRISTIAN

WINTI

CLAUDIA WINTI

GIOELI GIUSEPPA

VALENTINA WINTI

DINOZZO LAURA

MASSIMO WINTI

BASILICO' ALEX

Giuseppa Gioeli  
Valentina Winti

Laura Dinuzzi

M. Winti

A. Bole

Roma 30/12/22

A.S.D. EQUITAZIONE PER TUTTI  
ONLUS

Sede: Via Lorenzo Rocci n. 56  
00151 ROMA

Cod. Fisc. 07302021006



Allegato B).

**STATUTO  
EQUITAZIONE PER TUTTI ASD - APS**

**Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE**

1-1 È costituita l'Associazione senza personalità giuridica denominata

**"ASD EQUITAZIONE PER TUTTI ASD - APS"**

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in ROMA. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

1-2 L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

1-3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore, e/o alla FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, ente riconosciuto dal CONI.

**Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE**

2-1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'organizzazione e l'esercizio di IAA, Interventi Assistiti con gli Animali e Sport Equestri per diversamente abili e soggetti fragili o in condizione di disagio sociale, interventi e prestazioni sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

In particolare, essa intende operare sia come associazione riconosciuta ai fini sportivi dal CONI sia come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

L'Associazione delega sin d'ora l'ASI a curare per suo conto i rapporti col Registro delle Associazioni sportive dilettantistiche del CONI e col Registro unico nazionale del Terzo settore, già dalla fase di iscrizione.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, dell'attività di interesse generale di cui alle

A. Boricco  
e Vini.

Giuseppe Gioi  
Lorenzo D'Urso

Valentina Vini,  
R. Vini

lettere: a,b,c,d,g,h,i,l,t,v, dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore.

- a) Promuove attraverso gli IAA Interventi assistiti con gli Animali, interventi riabilitativi, educativi e servizi sociali, diretti a soggetti fragili affetti da patologie neuromotorie-psichiche e sensoriali, mediati dalla relazione e impiego degli animali; nello specifico attraverso la Riabilitazione Equestre;
- b) Promuove formazione universitaria e formazione professionale
- c) Attività culturali di interesse sociale con finalità educative
- d) ricerca scientifica
- e) promuove lo sviluppo, la diffusione e l'esercizio di attività sportive, in forma esclusivamente dilettantistica, quale espressione della formazione della personalità individuale, fisica e morale dei propri associati mediante:

2-4 L'Associazione attuerà, inoltre, la promozione degli IAA e dello sport come mezzo prioritario per l'integrazione e la promozione delle persone e dei cittadini, e in particolare potrà, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'organizzazione di attività di promozione e diffusione, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento;
- b) organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal CONI., così come individuate nel presente statuto;
- c) promuovere, organizzare e svolgere gare e campionati;
- d) curare la formazione, l'aggiornamento e l'attività didattica dei propri associati, tesserati, partecipanti, tecnici e istruttori, in osservanza delle direttive del CONI;
- e) svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri associati;
- f) organizzare e gestire l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive.
- g) attiverà collaborazione e convenzioni con gli enti presenti nel territorio al fine di promuovere progetti dedicati al recupero e al benessere psicofisico.

2-5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-6 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-7 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;

*[Firma]*  
*[Firma]*

*[Firma]*  
*[Firma]*

*[Firma]*  
*[Firma]*

- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- 3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
- 3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

#### **Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE**

- 4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
- 4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:
- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
- 4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
- 4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.
- 4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

*A. Borrelli*      *Giuseppe Gioeli*      *Valentina Venti*  
*Enf.*      *Luca Di Nuzzo*      *M. Venti*



### **Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

### **Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI**

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

### **Art. 8 ASSEMBLEA**

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

*A. Bonac*  
*X. P.*

*Giuseppa Gioeli*  
*Luca Di Manno*

*Valentina Vinti*  
*M. Vinti*



8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso sempre quindici giorni prima dell'adunanza.

È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del

*Antonio Bonella*  
*Antonio*

*Giuseppa Fiorelli*  
*Lino Di Nuzzo*

*Vittorio Vinti*  
*R. Vinti*

giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di amministratori in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 10 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

#### **Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE**

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 10 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 10 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

#### **Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE**

11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

#### **Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

A. Bonifazi  
e. Neri

Giuseppe Gioielli  
Lorena Di Vito

Valentina Vinti  
M. Vinti

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

### **Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

### **Art. 14 SCIoglimento**

14-1 L'Associazione ha durata illimitata.

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione o fondazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il

*A. Barberi*  
D. L. R.

*Giuseppe Gioeli*  
- *Donato*

*Valentina Venti*  
*M. Venti*

terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

#### Art. 16 NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico e di terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16-2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

16-3. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmissione.

16-4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

16-5 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Alex Bonficio

PRESIDENTE

Giuseppa Gioeli

VICE PRESIDENTE

Volentina Vinti

SEGRETARIO

Journa Di Nozzo

TESORIERE

Mossino Vinti

CONSIGLIERE

ROMA 30/12/22

A.S.D. ONLUS  
EQUITAZIONE PER TUTTI  
Sede: Via Lorenzo Rocci n. 56  
00151 ROMA  
Cod. Fisc. 07302021006

